

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 COMPONENTE 1 SUB-INVESTIMENTO 2.2.1

Assistenza tecnica a livello centrale e locale

CUP: H11B21007650006

**VADEMECUM PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PAUR)
NELLA REGIONE DEL VENETO**

Ottobre 2025

Autore: Segreteria Tecnica del Progetto

**Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR
in ambito regionale**

Segreteria generale della Programmazione

SOMMARIO

PREMESSA E FINALITA'	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE.....	5
2. LA FASE PRELIMINARE AL PAUR (ART. 26-bis).....	8
2.a) La presentazione dell'istanza e la verifica amministrativa	8
2.b) La pubblicazione e la convocazione della conferenza di servizi preliminare	9
2.c) La determinazione conclusiva e la trasmissione al proponente.....	10
2.d) Vantaggi e opportunità	10
3. IL PAUR E LE SUE FASI (art. 27-bis)	11
3.a) La fase di presentazione dell'istanza	11
3.a).1 - La modulistica e i titoli da acquisire	11
3.a).2 - La documentazione a corredo	11
3.a).3 - Il SIA e l'integrazione con la valutazione d'incidenza (VINCA)	12
3.b) Le fasi istruttorie e consultive antecedenti la convocazione della conferenza di servizi.....	13
3.b).1 - La verifica preliminare amministrativa	13
3.b).2 - L'avvio del procedimento e la consultazione del pubblico	16
3.b).3 - L'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni	17
3.b).4 - L'istruttoria tecnica ad opera del Comitato VIA	18
3.c) La conferenza di servizi per il rilascio del PAUR	19
3.c).1 - Tipologia, termini e soggetti partecipanti	19
3.c).2 - Modalità operative, riunioni e verbalizzazioni.....	23
3.c).3 - L'adozione ed acquisizione del provvedimento di VIA	24
3.c).4 - L'adozione ed acquisizione degli altri pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari richiesti	25
3.d) La determinazione conclusiva della conferenza di servizi PAUR.....	26
3.d).1 - Termini, posizioni prevalenti, effetti del silenzio o del dissenso immotivato	26
3.d).2 - Il rilascio del PAUR.....	28
3.d).3 - L'efficacia del PAUR e i rimedi per le amministrazioni dissenzienti	29
3.d).4 - La struttura e gli elementi del PAUR	30
3.d).5 - La verifica di ottemperanza.....	31
4. IL PAUR E LA SUA OPERATIVITA' IN ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI	32
4.a) Il PAUR e la procedura di autorizzazione per gli impianti FER.....	32
4.b) Il PAUR e le varianti urbanistiche	33
Allegato 1 - Check List titoli abilitativi	35
Allegato 2 - Sitografia (link utili)	37

PREMESSA E FINALITA'

Il PAUR e le procedure ad esso connesse rappresentano strumenti privilegiati dal Legislatore per la **semplificazione** amministrativa in materia ambientale.

I procedimenti ambientali sono assoggettati ad una disciplina speciale, connessa alla necessità di assicurare la tutela dell'ambiente come valore primario, costituzionalmente garantito, nonché l'applicazione dei principi eurounitari in materia ambientale, tra i quali il principio di *"non arrecare danno significativo"* nella realizzazione delle opere e degli interventi impattanti sul territorio.

Il **Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale** (PAUR) ha avuto ingresso nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n.104/2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ed è attualmente disciplinato dagli artt. 6, 7-bis e 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, come da ultimo modificati dal DL n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021 e dalla Legge n.11/2024.

Mentre il Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale statale (PAU), disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006, ha natura facoltativa, rimanendo una scelta dell'interessato la sua attivazione, il PAUR rappresenta la modalità obbligatoria con cui si svolge il procedimento di VIA di competenza regionale, in quanto esso si applica a tutti i progetti individuati all'art. 6, comma 7 del D.Lgs. n.152/2006 e nell'allegato III alla parte seconda del medesimo D.Lgs. n.152/2006.

A livello regionale, è stata approvata la **Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12** *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, la quale persegue la finalità, tra l'altro, di riordinare la normativa regionale in materia ambientale per coordinarla con la sopravvenuta normativa statale nel rispetto del riparto delle relative competenze legislative.

Con la pubblicazione dei regolamenti attuativi, in particolare del **regolamento n.2/2025** in materia di VIA, in data 19/01/2025, la LR n.12/2024 nel suo complesso è entrata in vigore il 20/01/2025.

Il presente *vademecum* ha l'obiettivo di fornire un **modello operativo** finalizzato alla redazione e all'impostazione del PAUR, frutto delle esperienze maturate a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.104/17 e dei provvedimenti fino ad oggi emanati.

Non sono, invece, oggetto di specifico esame in questa sede le procedure, pur ascrivibili alle semplificazioni ambientali, correlate al PAUR e di cui si dà, comunque, conto, tra le quali:

- la valutazione preliminare della procedura da avviare, cd. *pre-screening* (art. 6, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006);
- la verifica di assoggettabilità a VIA, cd. *screening* (art. 19 del D.Lgs. n.152/2006);

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Accelerato per settori di rilevanza strategica (PAUAR) di cui al DL n.11/2022, convertito in Legge n.142/2022, che ha attribuito alla competenza delle Regioni il rilascio del PAUAR comprensivo di VIA e di tutte le altre autorizzazioni necessarie in relazione agli interventi di valore non inferiore a 400.000 euro caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.

In linea con il documento elaborato dalla Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MASE (*CREIAMO Pa*), nell'ambito del relativo Progetto, il presente *vademecum* si pone come **strumento di supporto ed indirizzo**, sebbene **non vincolante**, per facilitare, con suggerimenti operativi tratti dalla prassi, le attività dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA-PAUR nonché per favorire **un'omogenea e corretta applicazione** della disciplina di VIA su tutto il territorio regionale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

Il **procedimento di VIA di competenza regionale** si svolge nelle forme e nelle modalità del **PAUR** di cui all'**art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006** (art. 7-bis, comma 7, D.Lgs. n.152/2006), ovvero il PAUR rappresenta la modalità con cui si svolge, di regola, il procedimento di VIA di competenza regionale.

Il procedimento di PAUR si applica ai **progetti di competenza regionale** individuati all'art. 6, comma 7 e all'art. 7-bis, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 e relativi allegati ¹ ovvero:

- progetti di cui **all'allegato III** alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006;
- progetti di cui **all'allegato IV** alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- **modifiche o estensioni** dei progetti elencati nell'allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- **modifiche o estensioni** dei progetti elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- progetti di cui **all'allegato IV** alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal DM 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Lo scopo e la natura del PAUR sono chiaramente illustrati nella sentenza della **Corte costituzionale n. 198/2018**, che evidenzia la derivazione del PAUR dall'obbligo eurounitario di migliorare la qualità della procedura di VIA, così come indicato nella direttiva 2014/52/UE.

Di seguito i passaggi più significativi della sentenza citata:

"il D.Lgs. n.104/2017 ... declina nell'ordinamento italiano le innovazioni apportate dalla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE.

*La novella sovranazionale è incentrata, innanzitutto, sull'obiettivo di **migliorare la qualità della procedura di valutazione dell'impatto ambientale**, allineandola al principio della **regolamentazione intelligente**, e cioè della regolazione diretta a **semplificare le procedure e a ridurre gli oneri amministrativi** implicati nella realizzazione dell'opera. In coerenza con questi obiettivi, la direttiva si propone di promuovere l'integrazione delle valutazioni dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali (considerando n. 21), **realizzando procedure coordinate e/o comuni** nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva in oggetto e da altre direttive europee in materia ambientale (considerando n. 37). Essa si preoccupa di potenziare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali anche mediante la pubblicazione del progetto e delle osservazioni in formato elettronico (considerando n. 18) ...".*

¹ [D.Lgs. n.152/2006](#)

Sempre seguendo le pronunce della Corte costituzionale, va sottolineato che **il PAUR non sostituisce i titoli che racchiude**, ma si limita a coordinarli, lasciandoli intatti nella loro autonomia; così chiarisce la sentenza n. 147/2019, la quale afferma che:

*“Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal D.Lgs. n.104 del 2017, è finalizzato «a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto» (sentenza n.198/2018). **Detto istituto «non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi**, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, **ma li ricomprensive** nella determinazione che conclude la conferenza di servizi» (sentenza n.198/2018). Il provvedimento unico ha, dunque, «una **natura** per così dire **unitaria**, includendo in un **unico atto** i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in **unica sede decisoria** le diverse amministrazioni competenti», e **non «è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo** delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto» (sentenza n.198/2018; più recentemente, sentenza n. 246 del 2018). Esso rappresenta il «nucleo centrale» di un complessivo intervento di riforma che vincola l’odierna resistente in quanto – come prima evidenziato – norma fondamentale di **riforma economico sociale**, riproduttiva – in aggiunta – di specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria (ai sensi dell’art. 2 dello statuto valdostano, sentenza n.198/2018)”.*

Così prevedono, infatti, i commi 9 e 10 dell’art. 27 che, anche se riferiti al Provvedimento Unico Statale (PAU), devono ritenersi estesi al PAUR:

*“9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies. **Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.***

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2”.

Ciò implica che **i titoli ricompresi nel PAUR, una volta ottenuti, mantengano criteri e termini di validità propri**: la VIA ha durata almeno quinquennale e potrebbe prevedere condizioni ambientali, oggetto dell’attività di monitoraggio art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 a cura dell’autorità competente per la VIA, anche ai fini sanzionatori; le tempistiche per l’attivazione della verifica di ottemperanza e l’attuazione delle condizioni ambientali sono indicate nelle condizioni stesse; l’AIA ha durata propria, propri eventuali riesami, rinnovo decennale, relative prescrizioni da piano di monitoraggio e controllo e relativo apparato sanzionatorio a cura dell’autorità competente AIA; l’autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 ha durata decennale e può essere rinnovata presso l’autorità competente secondo quanto disposto al comma 12 dello stesso art. 208, con applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV del D.Lgs. n.152/06.

Si sottolinea che il procedimento di PAUR si svolge solo quando debba essere espletata la VIA, o perché necessaria fin da subito o perché imposta a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*).

Allo stesso modo, il PAUR non va attivato quando sia avviata la procedura di verifica preliminare di cui all'art. 6, comma 9, D.Lgs. n.152/2006, ovvero quando il proponente, *“in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”* riconducibili a *“modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti”* (rientranti nella disciplina VIA), chieda all'autorità competente quale procedura seguire: solo nel caso in cui l'Autorità ritenga necessaria la VIA, essa dovrà essere conseguita nell'ambito di un PAUR.

Quanto alle procedure di consultazione preventiva (art. 20 del D.Lgs. n.152/2006) e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 21 del D.Lgs. n.152/2006, *scoping*), è da ritenere che le stesse siano sostanzialmente superate dalla fase preliminare al PAUR di cui all'art. 26-bis, soprattutto considerando che, come indicato al successivo capitolo 2, tale procedura assicura ulteriori vantaggi oltre alla sola condivisione dell'entità e del dettaglio delle informazioni complessivamente necessarie.

Ciò non significa che il proponente non possa decidere di avviarle, quanto piuttosto che è essere opportuno che le autorità investite di una domanda art. 20 o 21 indirizzino il proponente verso l'attivazione della procedura dell'art. 26-bis, più vantaggiosa anche sotto il profilo dell'economia complessiva del procedimento amministrativo.

La **competenza** in materia di procedimento PAUR è attribuita alla **Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale**, come individuata dalla normativa regionale (art. 7-bis, comma 5, D.Lgs. n.152/2006); con riferimento al riparto di competenze tra Regione Veneto e Province (o Città Metropolitana di Venezia), trovano applicazione le disposizioni organizzative dettate in materia di VIA all'art. 9 della L.R. n.12/2024 e dal relativo Allegato A1².

L'ambito di applicazione e l'attribuzione della competenza in materia di procedimento PAUR rimangono invariati anche per il **procedimento preliminare al PAUR** di cui all'**art. 26-bis** D.Lgs. n.152/2006, il quale costituisce una fase preliminare ed eventuale rispetto al procedimento di PAUR, attivabile su istanza del proponente, finalizzata a definire il contenuto dello studio di impatto ambientale, nonché le condizioni necessarie al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto che sarà successivamente oggetto di PAUR.

Diverso è, invece, il caso del **Procedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR)** di cui all'**art. 27-ter** D.Lgs. n.152/2006, che vede come autorità competente unicamente sempre e solo la Regione.

² La nuova [legge regionale n. 12/2024](#) sul punto mantiene sostanzialmente immutata la distribuzione delle competenze come già definite dalla legge regionale n. 4/2016.

2. LA FASE PRELIMINARE AL PAUR (ART. 26-bis)

Il DL. n.77/2021, convertito con Legge n.108/2021, ha introdotto l'art. 26-bis che, per i progetti soggetti a PAUR, istituisce una possibile **fase preliminare** alla presentazione dell'istanza di PAUR finalizzata a definire:

- le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale (SIA), il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;
- le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

La fase preliminare consente al proponente di raccogliere a monte e in tempi rapidi le informazioni essenziali per avviare una successiva istanza di PAUR che sia **completa**, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale, e, pertanto, **meno esposta ad eventuali richieste di integrazioni** con conseguente allungamento dei termini di conclusione del procedimento³.

2.a) La presentazione dell'istanza e la verifica amministrativa

Ai sensi dell'art. 26-bis, il proponente trasmette l'istanza in formato elettronico alla struttura competente per la VIA, allegando la seguente documentazione:

- studio preliminare ambientale cioè una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il **piano di lavoro** per l'elaborazione del SIA;
- progetto con livello di dettaglio equivalente al **progetto di fattibilità tecnico-economica** di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti)⁴;
- **elenco delle autorizzazioni**, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto⁵;
- documentazione relativa al pagamento degli **oneri** per la valutazione;
- **documentazione tecnica** secondo le specifiche relative pubblicate sul sito *web* delle autorità competenti.

³ Il procedimento di PAUR prevede due possibili ipotesi di richiesta di integrazioni, idonee a determinare uno slittamento significativo dei termini procedurali: 1. le richieste di integrazioni dell'Autorità competente possono far slittare i termini di 60 giorni (30 giorni per le integrazioni formali e 30 giorni per quelle sostanziali di cui all'art. 27-bis, comma 5 del D. Lgs. n.152/06); 2. per quanto sia suo interesse rispondere con la massima celerità, il proponente può determinare, su richiesta motivata, lo slittamento dei termini per la presentazione delle integrazioni sostanziali per ulteriori 180 giorni. Le richieste di integrazioni, se non soddisfatte entro i termini dell'art. 27-bis, determinano l'archiviazione del procedimento.

⁴ Il MASE con risposta ad interpello n. 74828/2024 ha chiarito che il rinvio operato dall'art. 26-bis del D. Lgs. n.152/06 ad un progetto con livello di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 23 del D. Lgs. n.50/2016 è da intendersi riferito al livello progettuale del corrispondente progetto di fattibilità tecnico economica ex art. 41 del D. Lgs. n.36/2023, perché il maggior livello di dettaglio richiesto al PFTE dal D. Lgs. n.36/2023 ben si concilia con la circostanza che *“le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “elementi significativi emersi nel successivo provvedimento”, da motivarsi specificatamente”*.

⁵ A supporto degli operatori, l'allegato 1 riporta una *check list* **non esaustiva** dei possibili “titoli” che devono essere presi in considerazione ai fini della formulazione completa dell'istanza di avvio della fase preliminare al PAUR.

2.b) La pubblicazione e la convocazione della conferenza di servizi preliminare

Entro cinque giorni dalla trasmissione dell'istanza, la documentazione è **pubblicata e resa accessibile** sul sito *web* dell'Autorità competente per la VIA, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente; nel medesimo ter

mine di cinque giorni, la struttura competente per la VIA comunica via pec l'avvenuta pubblicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, come individuati dal proponente.

Contestualmente alla pubblicazione, la struttura competente per la VIA indice una **conferenza di servizi preliminare** ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge n.241/1990 con le medesime Amministrazioni ed enti - conferenza che si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, cioè in **forma semplificata** e in **modalità asincrona**, con termini che possono essere ridotti fino alla metà.

Nell'indire la conferenza preliminare, l'Autorità competente comunica alle altre Amministrazioni interessate:

1. **l'oggetto** della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero il *link* al quale sono pubblicati i documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
2. il **termine** perentorio, non superiore a **15** giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa, o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni. (il comma 3 prevede che i termini possano essere ridotti fino alla metà, quindi fino a **7 giorni**);
3. per le Amministrazioni preposte ad **interessi sensibili** (quanto meno, quelle preposte alla tutela ambientale), il termine perentorio, non superiore a **90** giorni, entro il quale esse devono rendere le proprie determinazioni (il comma 3 prevede che i termini possano essere ridotti fino alla metà, quindi fino a **45 giorni**).

Entro il termine di cui al punto 3, le Amministrazioni e i soggetti coinvolti rendono le proprie determinazioni, relative:

- ✓ alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;
- ✓ alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Le modifiche eventualmente necessarie, le prescrizioni e le condizioni indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

2.c) La determinazione conclusiva e la trasmissione al proponente

Entro 5 giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, la struttura competente per la VIA trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

La fase preliminare, pertanto, si conclude entro un **termine** che può variare da un **minimo di 62 giorni** ad un **massimo di 115 giorni**.

2.d) Vantaggi e opportunità

Attivare la fase preliminare (durata massima complessiva 115 giorni, con eventuale riduzione fino a 60) rappresenta un'opportunità di grande rilevanza per il proponente perché idonea ad accelerare il procedimento per l'ottenimento del PAUR in un contesto di collaborazione e dialogo anticipati e trasparenti con l'Amministrazione.

L'avvio della fase preliminare può comportare anche l'ulteriore vantaggio di **ridurre i termini procedurali** del successivo PAUR e di rendere **vincolanti** le determinazioni della Conferenza di servizi.

Ai sensi dell'art. 26-bis, infatti, in sede di determinazioni della conferenza preliminare l'autorità procedente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, e con congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse, può stabilire una **riduzione dei termini della futura conferenza di servizi** di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis determinando, così, una considerevole accelerazione nell'ottenimento del provvedimento PAUR.

La determinazione sull'eventuale riduzione dei termini della conferenza di servizi PAUR, così come tutte le altre **determinazioni** espresse in sede di conferenza preliminare, entrano tal quali nel successivo procedimento PAUR, ovvero **non possono essere modificate o integrate**, a meno che eventuali modifiche ed integrazioni non siano congruamente motivate in relazione all'emersione di significativi elementi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati che pervengano in sede di consultazione pubblica.

Allo stesso modo, le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare sono **vincolati a tale silenzio** nel corso del successivo procedimento PAUR: essi, infatti, non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento, a meno che non si sia in presenza di significativi elementi nuovi, che emergano nel corso del procedimento PAUR anche a seguito delle osservazioni degli interessati pervenute in sede di consultazione pubblica.

Il MASE in risposta ad interpello n. 74828 del 19 Aprile 2024 ha sottolineato l'obiettivo di semplificazione ed accelerazione della "fase preliminare al PAUR" per i progetti sottoposti a VIA regionale, ricordando che essa *"costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire"*.

3. IL PAUR E LE SUE FASI (art. 27-bis)

3.a) La fase di presentazione dell'istanza

3.a).1 - La modulistica e i titoli da acquisire

Il proponente presenta l'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, alla struttura competente per la VIA.

È onere del proponente individuare le **autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, che intende richiedere unitamente al provvedimento di VIA⁶.**

Sul punto, si rimanda a documento CreiAMO PA *"Indirizzi Operativi per l'applicazione dell'art. 27-bis"* emanato dal MASE, secondo cui è vero che il proponente ha responsabilità primaria nell'individuare tutti i titoli da coordinare nel PAUR e nell'assicurare la completezza del relativo elenco, ma va, altresì, considerato che ***"il soggetto titolare dell'esercizio del potere (istruttorio) è l'amministrazione competente, la quale, dunque, non può prescindere nel relativo esercizio dal rispetto delle normative cogenti che lo disciplinano. Di conseguenza, a fronte di una disposizione di legge che impone all'amministrazione di adottare un provvedimento unico, effettivamente omnicomprensivo, l'amministrazione non può sottrarsi da tale obbligo delegando tale valutazione esclusivamente al proponente"***.

In definitiva, è onere del proponente individuare i titoli da richiedere, pena l'eventuale archiviazione per incompletezza, anche a seguito di sollecitazione ad integrare la domanda, ma è onere delle amministrazioni coinvolte verificare a valle che l'individuazione fatta dal proponente sia adeguata e completa, eventualmente ordinandone l'integrazione.

3.a).2 - La documentazione a corredo

L'istanza è corredata dalla seguente documentazione:

- **progetto** corredata dalla documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla definizione del provvedimento di VIA e di quelli ulteriori necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- **Studio di Impatto Ambientale (SIA)** redatto secondo le specifiche dell'art. 22 e dell'allegato VII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e sintesi non tecnica del SIA, con dichiarazione del professionista firmatario circa il possesso delle competenze e professionalità specifiche richieste nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto. Il SIA comprende l'apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del DPR n.357/1997 (Studio di Incidenza) ai fini dell'espletamento della Valutazione di Incidenza (VINCA);

⁶ A supporto ed ausilio degli operatori, l'allegato 1 riporta una *check list non esaustiva* dei possibili "titoli" che devono essere presi in considerazione ai fini della formulazione completa dell'istanza di PAUR.

- **elenco** puntuale di tutte le **autorizzazioni**, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari;
- **avviso al pubblico**, con i contenuti indicati all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 comprendente l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti, redatto secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito *web* istituzionale della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
- documentazione relativa al pagamento degli **oneri** istruttori di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.152/2006; se le norme di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il versamento di oneri (es. Autorizzazione Integrata Ambientale), la documentazione comprende anche l'attestazione del relativo versamento presso l'Ente/Amministrazione competente nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento vigenti;
- **autorizzazione alla pubblicazione**, sul sito *web* istituzionale, della documentazione presentata, con l'eventuale indicazione delle informazioni industriali o commerciali soggette a riservatezza.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata, debitamente compilate, timbrate e sottoscritte digitalmente, sono trasmesse secondo le indicazioni rese disponibili sulla pagina dedicata del sito *web* istituzionale.

3.a).3 - Il SIA e l'integrazione con la valutazione d'incidenza (VINCA)

Il SIA deve avere i contenuti minimi previsti **dall'art. 22** del D.Lgs. n.152/2006 e deve essere predisposto secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII della Parte seconda del suddetto decreto.

A seguito delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. n.104/2017, sono state adottate, su proposta del SNPA, apposite **linee guida nazionali** e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, allo scopo di fornire uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale⁷.

Le indicazioni delle Linee Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. n.152/2006, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere, come precisa espressamente il documento ministeriale, cui il presente *Vademecum* rinvia integralmente.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 5, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006 richiama espressamente la **Valutazione di Incidenza (VINCA)**, ovvero il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica della rete Natura 2000, ai sensi del DPR n.357/1997 e prevede una procedura comune nel caso in cui un'opera o un progetto debbano essere sottoposti sia a VINCA che a VIA⁸.

⁷ [Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale \(SNPA\)](#)

⁸ Sul punto si rinvia anche alla sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 19798/2024.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006, infatti, *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”*.

Di conseguenza, nel SIA vanno incluse tutte le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento della VINCA⁹; nell'elenco dei titoli da acquisire dovrà essere indicata anche la VINCA; tra le autorità da coinvolgere dovranno essere indicate le autorità competenti per la VINCA, ivi compresi, se necessario, l'Ente Gestore o l'Ente Parco competenti per il parere.

In linea generale, si ricorda che gli esiti della VINCA, anche se ricompresa nella procedura di VIA “prevalente”, sono strettamente vincolanti, con la conseguenza che:

- ⊙ la **VIA** può essere **positiva** solo se la VINCA ha escluso che possano esserci incidenze negative sui siti della Rete Natura 2000;
- ⊙ il superamento di una **VINCA negativa** richiede l'espletamento della procedura di cui all'art. 5, comma 9 del DPR n.357/1997 (superamento della VINCA negativa in presenza di imperativi e prevalenti ragioni di interesse pubblico - IROPI).

3.b) Le fasi istruttorie e consultive antecedenti la convocazione della conferenza di servizi

3.b).1 - La verifica preliminare amministrativa

a) L'individuazione del Responsabile del Procedimento

Una volta ricevuta l'istanza, la struttura competente per la VIA¹⁰ individua il **Responsabile del Procedimento** e ne dà comunicazione al proponente e alle Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati dal progetto, nonché a quelli competenti ad esprimersi sulla sua realizzazione ed esercizio.

Considerando che, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, vanno avviate le prime attività procedurali, si ritiene opportuno che l'individuazione del soggetto responsabile del procedimento avvenga al massimo entro tale termine.

È fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della Legge n.241/1990, ossia che *“fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa (...)”* competente per la VIA.

⁹ Sul punto si rinvia al [link della Regione dedicato alla VINCA](#)

¹⁰ Il TAR Palermo ha recentemente ribadito che *“l'autorità competente e procedente è quella competente per la VIA, mentre le altre autorità competenti confluiscono nella conferenza di servizi sincrona”* (TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 3681/2023 e n. 1508/2024).

Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni di cui all'art. 6 della Legge n.241/1990: segue, cura e dà impulso alle varie fasi del procedimento, gestisce le comunicazioni e i rapporti con il proponente, sollecita l'individuazione del Rappresentante Unico da parte delle amministrazioni coinvolte, assicura e gestisce il coordinamento di tali amministrazioni per il tramite dei rispettivi Rappresentati Unici, indice e convoca la conferenza di servizi, ne cura lo svolgimento dei lavori, le relative comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni, fino alla determinazione conclusiva della stessa (vedi *infra*).

b) La verifica di avvenuto pagamento degli oneri istruttori

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile del Procedimento verifica che le istanze siano accompagnate dalla documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di pagamento degli **oneri istruttori** (art. 27-bis, comma 2 del Dlgs. 152/2006).

In caso di carenza di attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, la struttura competente per la VIA richiede il perfezionamento dell'istanza, dando un congruo termine per la risposta.

In mancanza di riscontro, l'istanza viene archiviata in quanto irricevibile, con atto trasmesso al proponente.

c) Il coinvolgimento delle Amministrazioni ed Enti competenti ad esprimersi sul progetto

Entro il medesimo termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile del Procedimento:

- ❖ pubblica, su pagina *web* riservata all'interno del proprio sito, la documentazione allegata all'istanza di VIA con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, ove richiesto esplicitamente dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- ❖ comunica via PEC l'avvenuta pubblicazione della documentazione su pagina *web* riservata a **tutte le Amministrazioni ed Enti competenti ad esprimersi sul progetto** (l'ARPAV - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto è sempre inclusa nei destinatari della comunicazione);
- ❖ chiede contestualmente alle medesime Amministrazioni ed Enti di verificare la completezza documentale entro un congruo termine, coerente con il rispetto del termine perentorio per la richiesta di integrazioni (30 giorni).

Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione, il Responsabile del Procedimento e gli enti/soggetti destinatari della comunicazione, ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano:

- ▶ la necessità di coinvolgere ulteriori enti/soggetti nel procedimento, ai fini sia della definizione del provvedimento di VIA, sia del rilascio degli atti di assenso individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- ▶ la **completezza** della documentazione depositata.

La verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa alla luce delle diverse norme di settore e che sia predisposta nelle forme di legge (firmata, timbrata, datata, ecc.): si tratta di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico-scientifica del progetto.

Nel caso in cui sia richiesta anche la **variante urbanistica** semplificata art. 8 del DPR n.160/2010, nel medesimo termine di 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione il Responsabile del Procedimento effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità della richiesta di variante.

Nel caso di progetti di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre regioni, possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione è trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA presso tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti in questione (art. 30 D.Lgs. n.152/2006).

In caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata a quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.152/2006 (consultazione transfrontaliera).

d) L'eventuale richiesta ed acquisizione di integrazioni documentali

Le Amministrazioni e gli Enti destinatari della comunicazione di avvenuta pubblicazione trasmettono via PEC al Responsabile del Procedimento le eventuali richieste di **perfezionamento** della documentazione e/o di coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Tali richieste devono pervenire entro un termine tale da garantire che il Responsabile del Procedimento trasmetta al proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione, l'eventuale domanda di integrazione documentale, allegando le richieste di tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti ed assegnandogli un termine perentorio per la trasmissione non superiore ad ulteriori 30 giorni.

Il Responsabile del Procedimento pubblica le integrazioni ricevute nella pagina dedicata del sito *web* istituzionale e ne dà comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti destinatari della prima comunicazione di avvenuta pubblicazione, nonché a quelli coinvolti in sede di richiesta di integrazioni, ai fini delle opportune verifiche¹¹.

¹¹ Il regolamento regionale n. 2/2025 considera l'ipotesi in cui “le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l'evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto” e prevede che “l'autorità competente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale”. Solo “qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza è archiviata a cura della struttura competente per la VIA”. Il meccanismo del “riavvio” ha trovato recente conferma e plauso nella giurisprudenza amministrativa veneta, che ne ha sottolineato l'obiettivo semplificatorio e di economia processuale complessiva: con sentenza n. 14/2025, giudicando della illegittimità della nota con cui, dopo lo svolgimento di una prima fase di verifica della completezza della documentazione e conseguente richiesta di integrazioni, la Regione, preso atto che la documentazione integrativa proponeva un progetto ridimensionato e, quindi, diverso da quello iniziale, aveva riavviato la fase di verifica di completezza ed adeguatezza, ha affermato che “l'eventuale archiviazione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio della procedura, in violazione di quanto prevede l'art. 1, comma 2 della legge 241/1990 e in contrasto con la finalità semplificatoria del procedimento di PAUR.

e) L'archiviazione nei casi di improcedibilità

Il mancato riscontro alla richiesta di integrazioni entro il termine perentorio di 30 giorni determina **l'archiviazione** dell'istanza per improcedibilità.

Il Responsabile del procedimento dà comunicazione dell'archiviazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti.

Durata della fase: la verifica preliminare amministrativa ha una durata ordinaria pari a **40 giorni complessivi** (10 per verifica dell'assolvimento oneri istruttori, pubblicazione e relativa comunicazione di avvenuta pubblicazione; 30 per verifica preliminare amministrativa ed eventuale richiesta di integrazioni); in caso di richiesta di integrazioni, si possono aggiungere fino a 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta da parte del proponente, per un **massimo complessivo eventuale di 70 giorni** ¹².

3.b).2 - L'avvio del procedimento e la consultazione del pubblico

Una volta conclusa favorevolmente la verifica della completezza documentale¹³, il Responsabile del Procedimento **avvia formalmente il procedimento**, rendendo visibile sul sito internet istituzionale l'avviso al pubblico ed informando contestualmente le amministrazioni comunali interessate affinché ne diano conto nell'albo pretorio informatico ai fini della partecipazione del pubblico (art. 27-bis, comma 4).

Tale forma di pubblicità tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge n.241/1990.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso sulla pagina dedicata del sito *web* istituzionale, e per la **durata di 30 giorni**, il pubblico interessato può presentare **osservazioni**¹⁴ in merito agli aspetti ambientali del progetto.

Se il progetto comporta la variazione dello strumento urbanistico, durante il periodo di pubblicazione possono essere presentate anche osservazioni relative a tale variante urbanistica e, se necessaria, alla valutazione ambientale strategica (VAS), depositandole sia presso il Comune territorialmente competente sia presso l'autorità competente per la VIA. Le osservazioni relative alla variante urbanistica vengono esaminate e controdedotte dalle Amministrazioni competenti in sede di

Infatti, se così fosse accaduto, la ... avrebbe dovuto ripresentare la medesima istanza, ricevuta la quale sarebbe seguita la fase della verifica documentale di competenza degli Enti interessati, fase esattamente sovrapponibile, nel merito e nella forma, a quella aperta dalla Regione" con la nota impugnata.

¹² Salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 2/2025 come riportato alla nota precedente.

¹³ Il regolamento regionale n.2/2025 prevede una fase di presentazione al pubblico al termine della verifica di completezza documentale e prima dell'avvio del procedimento.

¹⁴ Il regolamento regionale n.2/2025 prevede che, entro il termine fissato per le osservazioni, i Comuni interessati dalla localizzazione possano chiedere lo svolgimento di un'apposita audizione in contraddittorio con il proponente per avere ulteriori specifici chiarimenti tecnici relativi agli impatti ambientali del progetto; la richiesta è valutata dal Presidente del Comitato VIA; all'audizione partecipano i soggetti che hanno presentato le osservazioni e sono discussi solo i temi oggetto della richiesta di audizione; gli esiti dell'audizione – riassunti in apposito verbale – sono oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico VIA ai fini dell'espressione del parere.

Conferenza di Servizi di cui al successivo capitolo 3.C).

Il Responsabile del Procedimento può disporre che la consultazione del pubblico sopra riportata (presentazione di osservazioni) avvenga, in via alternativa, nella forma **dell'inchiesta pubblica**, con conseguente estensione del termine a 90 giorni complessivi (art. 27-bis, comma 6).¹⁵

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, il Responsabile del Procedimento chiede a tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti di esaminare la documentazione e far pervenire le eventuali richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione stessa.

Si suggerisce di procedere già in questa fase ad **avviare parallelamente ai lavori del Comitato tecnico VIA**, il quale svolge l'istruttoria tecnica sui potenziali impatti ambientali significativi, ai sensi dell'art. 10 della LR n.12/2024.

Durata della fase: la fase di avvio del procedimento e consultazione del pubblico ha una durata ordinaria pari a **30 giorni** complessivi; in caso di **inchiesta pubblica**, la fase di consultazione ha una durata pari a **90 giorni** complessivi.

3.b).3 - L'eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni

a) La richiesta e acquisizione delle integrazioni – l'archiviazione per omesso adempimento

Entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Responsabile del Procedimento può, anche su sollecitazione del presidente del Comitato VIA, chiedere al proponente eventuali **integrazioni di tipo contenutistico**, allegando, ove pervenute, le relative richieste trasmesse dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti.

Si sottolinea che le richieste di integrazione documentale concernenti i contenuti (il merito) del progetto possono essere richieste **solo per una volta, in questa fase e nel termine di 30 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Il proponente deve fornire le integrazioni istruttorie necessarie entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa entro il termine stabilito, l'istanza si intende ritirata e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere all'**archiviazione**, dandone comunicazione al proponente e a tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti.

b) L'eventuale sospensione

Su richiesta motivata del proponente, pervenuta entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di integrazioni, il Responsabile del Procedimento può accordare, **per una sola volta e per**

¹⁵ Il regolamento regionale n.2/2025 prevede che l'autorità competente possa disporre, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006, che la consultazione del pubblico sia svolta nella forma dell'inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente: l'inchiesta pubblica si articola: i) in una assemblea partecipativa per l'esposizione e la raccolta delle osservazioni, previa registrazione dei partecipanti e deposito di memoria scritta sulle osservazioni proposte; ii) in una assemblea conclusiva per l'illustrazione delle controdeduzioni da parte del proponente; iii) la predisposizione di una relazione finale sui lavori svolti ed il giudizio sui risultati emersi.

un **periodo massimo non superiore a 180 giorni**, la **sospensione** dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa entro il termine stabilito, l'istanza si intende ritirata e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere all'**archiviazione**, dandone comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni ed Enti coinvolti.

c) L'eventuale nuova pubblicazione e nuova consultazione

In caso di richiesta e presentazione di integrazioni di tipo contenutistico, il Responsabile del Procedimento pubblica sul sito *web* istituzionale la documentazione integrativa pervenuta e, con apposito avviso diretto a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, avvia una **nuova consultazione**, con possibilità per il pubblico di presentare eventuali ulteriori osservazioni entro i successivi 15 giorni.

Durata della fase: la fase di richiesta e acquisizione di integrazioni con eventuale nuova consultazione ha una durata ordinaria massima pari a 60 giorni (30 giorni per la richiesta e 30 giorni per la presentazione delle integrazioni); a cui si aggiungono 15 giorni per la eventuale seconda consultazione del pubblico, per un massimo complessivo di 75 giorni; nel caso in cui il proponente chieda la sospensione del termine, si aggiungono 180 giorni di sospensione massima, per un massimo complessivo di 255 giorni.

3.b).4 - L'istruttoria tecnica ad opera del Comitato VIA

Il Comitato VIA svolge l'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata a verificare se il progetto sottoposto a VIA abbia potenziali impatti ambientali significativi¹⁶, in applicazione dell'art. 10 della LR n.12/2024.

All'esito dell'istruttoria, il Comitato rende il proprio **parere** sulla compatibilità ambientale del progetto, sulla base del quale l'Autorità competente adotterà il conseguente **provvedimento di VIA**.

Alla luce dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, come anticipato al precedente punto 3.b).4, è opportuno che i lavori istruttori di competenza del Comitato VIA siano avviati e svolti parallelamente al procedimento di PAUR: se, infatti, il Comitato tecnico lo ravvisa necessario, dovrà essere la struttura competente per la VIA a richiedere eventuali integrazioni al proponente, per una sola volta (ai sensi dell'art. 27- bis, comma 5, D.Lgs. n.152/2006).

Fermo restando che il provvedimento di VIA deve essere acquisito all'interno della conferenza di servizi PAUR, la prassi suggerita consente, da un lato, di acquisire la valutazione di compatibilità ambientale già in sede di prima riunione di conferenza di servizi e prioritariamente rispetto agli altri titoli abilitativi, dall'altro, agevola il rispetto dei termini perentori del procedimento di PAUR, anticipando lo svolgimento di attività istruttorie che, se avviate dopo, potrebbero determinare il rallentamento dei lavori della conferenza stessa ed il successivo sforamento dei termini procedurali (vedi *amplius infra* capitolo 3.c).

¹⁶ Istruttoria in ordine alla compatibilità ambientale.

La composizione ed il funzionamento interno del Comitato VIA sono, allo stato attuale, diversamente disciplinati dalla Regione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia ognuno con riferimento ai procedimenti PAUR di propria competenza.

3.c) La conferenza di servizi per il rilascio del PAUR

3.c).1 - Tipologia, termini e soggetti partecipanti

Tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto devono essere acquisiti all'interno di un'unica conferenza di servizi convocata dal Responsabile del Procedimento (art. 14, comma 4, Legge n.241/1990), da svolgersi in **modalità sincrona** secondo quanto stabilito all'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006.

Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei vari titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

Coerentemente con tale previsione, il D.Lgs. n.104/2017 ha modificato l'art. 14, comma 4 della Legge n.241/1990 come segue: *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

In sintesi, la conferenza di servizi art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n.152/2006:

- è una conferenza di servizi **decisoria**, sempre obbligatoria quando sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di più Amministrazioni o gestori di beni o servizi pubblici;
- è indetta dall'Amministrazione procedente, nella persona del Responsabile del Procedimento e si conclude con l'adozione del provvedimento decisivo finale;
- deve essere convocata entro **10 giorni** dalla conclusione della fase precedente;
- è una conferenza **simultanea**, in modalità **sincrona**, ossia alla presenza contestuale dei partecipanti, e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n.241/1990;
- il termine di **conclusione** della conferenza di servizi è di **novanta giorni** decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (prima riunione).

La conferenza di servizi PAUR con modalità simultanea e sincrona comprende le seguenti **fasi**:

- ✓ **convocazione** della conferenza;
- ✓ **svolgimento dei lavori**;
- ✓ **conclusione del procedimento**.

Va evidenziato che, in sede di conferenza di servizi PAUR, le Amministrazioni coinvolte non hanno facoltà di formulare richieste di integrazione documentale e che tale facoltà deve essere tempestivamente esercitata nelle precedenti fasi del procedimento di PAUR all'uopo dedicate (vedi *supra* paragrafo 3.b).3).

a) La convocazione della Conferenza dei Servizi

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n.152/2006, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi entro **dieci giorni** dalla scadenza del termine della fase di consultazione pubblica o dalla ricezione delle eventuali integrazioni¹⁷.

La **nota** di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi indica:

- a. i **pareri** e gli atti di assenso comunque denominati necessari ai fini del rilascio del provvedimento di PAUR, come individuati dal proponente anche su eventuale sollecitazione dell'amministrazione procedente;
- b. il **termine** perentorio di conclusione della conferenza di servizi;
- c. l'**oggetto** della singola riunione;
- d. la data e l'ora della **riunione** e le modalità di suo svolgimento (in presenza o in forma telematica).

Si suggerisce, quale buona prassi, l'opportunità di individuare e condividere il **cronoprogramma** dei lavori della conferenza di servizi, anche al fine di garantire il rispetto dei termini perentori di legge.

In occasione di ogni riunione della conferenza di servizi è trasmessa con congruo anticipo una nota di convocazione¹⁸, che viene, poi, pubblicata sul sito *web* dell'Amministrazione procedente nell'area dedicata al progetto in autorizzazione.

Al fine di garantire la rituale convocazione delle Amministrazioni ed Enti competenti alla conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente deve utilizzare uno strumento idoneo a comprovare l'avvenuto invio e ricezione della comunicazione: riveste tale funzione la comunicazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata (*pec*), mentre non appare idoneo allo scopo l'utilizzo della posta elettronica ordinaria (*e-mail*), in quanto tale modalità non fa piena prova dell'avvenuta spedizione e ricezione.

¹⁷ Il termine di convocazione, previsto espressamente dall'art. 27-bis, è coerente con la natura del PAUR come procedimento accelerato.

¹⁸ Il contenuto delle convocazioni successive alla prima riunione è limitato a quanto indicato alle lett. c) e d) sopra elencate.

Si tratta di un aspetto procedurale di particolare rilievo, perché la mancata partecipazione di un'Amministrazione alla conferenza di servizi in quanto non ritualmente convocata determina l'invalidità della determinazione conclusiva della conferenza stessa (TAR Napoli, Sez. VII, n. 5768/2023).

b) I partecipanti alla conferenza di servizi PAUR

L'Amministrazione procedente invita alla conferenza di servizi **tutte le Amministrazioni** competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

In linea generale, rientrano tra le Amministrazioni interessate:

- ▶ Enti locali territoriali direttamente interessati ovvero:
 - Comune/i di localizzazione dell'opera;
 - Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione dell'opera.
- ▶ Amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area soggetta a vincolo);
 - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all'interno della conterminazione lagunare).
- ▶ Autorità di Bacino del Distretto idrografico.
- ▶ Soggetti competenti in materia ambientale tra i quali è sempre compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale nel Veneto (ARPAV).

Alla conferenza di servizi partecipa il **proponente** (art. 27-bis, comma 7, D.Lgs. n.152/2006), il quale, alla luce della formulazione letterale della norma, ha diritto a partecipare, sebbene senza diritto di voto.

c) Il Rappresentante Unico

Secondo le regole generali in tema di partecipazione alle conferenze di servizi, le Amministrazioni partecipanti sono rappresentate da un unico soggetto (**cd. Rappresentante Unico**) abilitato ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione rispetto a tutte le decisioni di competenza oggetto della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3, Legge n.241/1990).

Se alla conferenza partecipano più **Amministrazioni statali** insieme ad altre non statali, le prime sono tutte rappresentate da un unico rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, qualora si tratti di sole amministrazioni periferiche dello Stato, dal Prefetto (art. 14-ter, comma 4, Legge n.241/1990).

Allo stesso modo, **le Regioni e gli enti locali** designano in autonomia i propri Rappresentanti Unici rispetto a tutte le Amministrazioni e/o uffici ad essi riconducibili ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi.

Il Rappresentante Unico può farsi assistere da esperti per singoli profili tecnico – scientifici, ma, in ogni caso, è e resta il solo rappresentante unico delle Amministrazioni di riferimento.

Rappresentante Unico deve essere:

- preparato sull'argomento in decisione;
- capace di esprimere la posizione in modo argomentato;
- autorizzato a proporre/accettare modifiche al progetto;
- investito del potere di esprimere il parere definitivo (non smentibile da altro organo dell'ente).

Il Rappresentante Unico non deve limitarsi a elencare le singole (ed eventualmente diverse) posizioni delle Amministrazioni che rappresenta, bensì deve rendere una **determinazione univoca di sintesi**.

A questo scopo, deve previamente recepire quanto deciso dalle singole amministrazioni rappresentate nell'ambito di una sorta di «**preconferenza di servizi**» o «**conferenza interna di servizi**»¹⁹ (art. 14-ter, comma 5, Legge n.241/1990): tale attività può consistere in riunioni, incontri e interlocuzioni, anche informali, con le Amministrazioni rappresentate, funzionali a *“poter giungere a omogenee linee d'indirizzo dell'azione del rappresentante stesso e all'individuazione di chiari margini di manovra in seno alla conferenza simultanea”* (Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1127/2018).

Se, durante la conferenza di servizi, emergono fatti o elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti e valutati in sede di “preconferenza di servizi”, tali da rendere necessaria una nuova valutazione da parte delle Amministrazioni rappresentate, il Rappresentante Unico può richiedere un rinvio a breve termine della riunione al fine di conferire con le stesse.

In tale ipotesi, il Rappresentante Unico può, fino alla chiusura della conferenza, rivedere e/o modificare il parere eventualmente già reso, perché l'unica determinazione giuridicamente vincolante è quella che risulta dal verbale conclusivo della conferenza di servizi (Consiglio di Stato, parere n. 1167/2020).

Ferme restando le relative responsabilità personali, amministrative o disciplinari, la circostanza che il Rappresentante Unico non esprima correttamente o si discosti dalla volontà delle Amministrazioni rappresentate non inficia la validità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi: costituisce, infatti, principio generale dell'ordinamento che, in mancanza di norme specifiche - nella fattispecie non sussistenti - i rapporti interni fra rappresentato e rappresentante siano inopponibili ai terzi che entrano in relazione giuridica con questi (Consiglio di Stato, parere n. 1167/2020).

¹⁹ Ogni PA è autonoma nel disciplinare la materia.

A **livello regionale**, il ruolo del rappresentante unico regionale (R.U.R.) all'interno della conferenza di servizi è disciplinato con le DGRV n.1503/2017 recante *"Disposizioni di organizzazione per l'attuazione dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizi"* e n. 1064/2018 recante *"Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124". Linee guida in materia di Conferenza di Servizi"*.

La DGRV n.1064/2018 è stata adottata *"in conformità alla DGR n.1503 del 25 settembre 2017"*, per cui il suo contenuto è da intendersi come integrativo delle disposizioni previste dalla DGRV n.1503/2017.

3.c).2 - Modalità operative, riunioni e verbalizzazioni

Le riunioni della conferenza di servizi si svolgono alla **presenza simultanea** dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti, anche eventualmente in videoconferenza, purché sia garantita la contestualità dei partecipanti.

Se necessario – ed è questo certamente il caso del PAUR – può tenersi anche più d'una riunione, fermo restando il rispetto del termine perentorio di conclusione della conferenza di servizi PAUR.

Di ogni riunione viene redatto un apposito **verbale** a cura del Responsabile del procedimento, ciascuno con il seguente contenuto:

- a) descrizione del progetto per cui è richiesto il PAUR e sintesi dell'attività procedimentale sino a quel momento svolta;
- b) attestazione della presenza o assenza dei rappresentanti delle Amministrazioni convocate, nonché del soggetto proponente;
- c) sintesi della discussione intervenuta in sede di riunione;
- d) indicazione dei provvedimenti o pareri acquisiti.

Nei verbali delle riunioni successivi alla prima, i contenuti di cui ai punti a), c) e d) possono essere richiamati *per relationem*, con espresso rinvio ai verbali precedenti.

Nel verbale dell'ultima riunione della conferenza di servizi (verbale finale) sono indicate le determinazioni definitivamente rese dalle Amministrazioni partecipanti in persona dei rispettivi rappresentanti unici.

Il **verbale finale** deve dunque contenere, oltre a quanto elencato nelle succitate lett. a), b), c) e d), anche l'indicazione:

- e) delle determinazioni di assenso o dissenso espresse dalle Amministrazioni competenti;
- f) delle determinazioni acquisite per assenso incondizionato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, Legge n.241/1990: si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Ai verbali delle riunioni sono allegati eventuali note scritte o documenti (es. pareri o provvedimenti) depositati dai rappresentanti unici ad ausilio dei propri interventi alla riunione.

Ogni verbale viene, di regola, sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione (anche con firma digitale) e pubblicato sul sito *web* dell'Amministrazione procedente nell'area dedicata al progetto in corso di autorizzazione.

3.c).3 - L'adozione ed acquisizione del provvedimento di VIA

Il PAUR comprende, unitamente a tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, il provvedimento di VIA (art. 27-bis, comma 7, D.Lgs. n.152/2006), che, a livello regionale, è adottato dall'Autorità competente sulla base del parere reso dal Comitato VIA (vedi *supra* paragrafo 3.b).4).

Per il caso di **parere negativo** del Comitato – da rendere, comunque, nell'ambito della conferenza di servizi del PAUR – si sottolinea che l'art. 6, comma 10-bis D.Lgs. n.152/2006 esclude l'applicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della Legge n.241/1990 ai procedimenti di *screening* di VIA, di VIA (compresa quella regionale) e di monitoraggio VIA²⁰.

Ciò significa che i motivi ostativi all'accoglimento di istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 6), istanze di VIA/PAUR (art. 6, comma 7), istanze di valutazione preliminare (art. 6, comma 9) e di monitoraggio VIA (art. 28) non devono essere comunicati all'interessato: l'eventuale parere negativo del Comitato VIA determina il provvedimento negativo di VIA, che sarà acquisito all'interno della conferenza di servizi PAUR.

In caso di **parere favorevole** di compatibilità ambientale, si procede alla valutazione del progetto in sede di conferenza di servizi.

Considerata la particolare rilevanza del provvedimento di VIA ai fini del rilascio del PAUR e la necessità di rispettare il termine perentorio di 90 giorni, **è consigliato procedere come segue:**

- ➔ articolare i lavori della conferenza di servizi PAUR in modo da riservare la **prima riunione** all'acquisizione della **VIA**;
- ➔ dedicare le **riunioni successive** all'acquisizione degli **altri pareri e titoli** abilitativi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto.

Si ritiene che tale modalità operativa sia conforme sia alla disciplina statale, sia ai principi generali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto consente di valutare a monte la compatibilità ambientale dell'autorizzando progetto – valutazione che assume decisiva rilevanza nel successivo bilanciamento delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi (vedi *infra* paragrafo 3.d).1).

Anche se, infatti, il provvedimento di VIA non prevale più *ex lege* sugli altri titoli da acquisire a seguito della modifica dell'art. 27, comma 7-bis D.Lgs. n.152/2006 ad opera del DL n.77/2021, convertito con

²⁰ È conforme sul punto la giurisprudenza: da ultimo, TAR Basilicata, Sez. I, 28 Marzo 2024, n. 172 ha ribadito che il comma 10-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n.152/2006, aggiunto dall'art. 25, lettera b), n.2) del DL n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l'art. 10-bis della Legge n.241/1990.

Legge n.108/2021, la **valutazione sulla compatibilità ambientale** continua certamente ad avere un **peso dirimente nella valutazione complessiva** di accoglimento dell'istanza di PAUR.

Per garantire l'effettivo rispetto dei termini procedurali, costituiscono una *best practice* le cd. «**conferenze interne di servizi**» da svolgersi preliminarmente presso le Amministrazioni competenti a rendere la propria determinazione in sede di conferenza di servizi PAUR: tale prassi risulta in vigore in alcune Regioni, tra cui la Regione Lazio (DGR n.884/2022) e la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 22, comma 3-bis, LR n.7/2000) quale strumento di semplificazione procedimentale nelle ipotesi in cui l'Amministrazione regionale sia chiamata ad esprimere le proprie determinazioni in conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni.

3.c).4 - L'adozione ed acquisizione degli altri pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari richiesti

Il provvedimento di PAUR comprende, oltre al provvedimento di VIA, *“tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto”* (art. 27-bis, comma 1, D.Lgs. n.152/2006), ivi compresi l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica art. 208 D.Lgs. n.152/2006 e l'autorizzazione art. 9 D.Lgs. n.190/2024²¹.

Tutti i titoli sono assunti contestualmente **all'interno della conferenza di servizi** PAUR, perciò le Amministrazioni o Enti competenti rendono in tale sede le proprie determinazioni che confluiscono nel provvedimento PAUR.

Ne consegue che le Amministrazioni coinvolte non possono adottare pareri e/o provvedimenti di competenza al di fuori della conferenza di servizi e che eventuali atti adottati esternamente alla conferenza non debbono essere considerati ai fini del rilascio del PAUR in quanto irrilevanti (*rectius*: inefficaci), senza possibilità di essere presi in considerazione neppure quale “fatto storico”.

Non fanno eccezione sul punto nemmeno eventuali pareri espressi da Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, come il paesaggio (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4818/2024; TAR Molise, Sez. I, n. 9/2025), anzi, ove l'Amministrazione ritualmente convocata in conferenza non renda la propria determinazione di competenza entro l'ultima riunione, il suo silenzio ha efficacia di assenso incondizionato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, Legge n. 241/1990 (vedi *infra* paragrafo 3.d).1).

La giurisprudenza, però, ha chiarito che la Regione/Provincia o Città Metropolitana non può “tramutare” l'assenza del Comune all'ultima seduta della conferenza di servizi in un parere favorevole nonostante l'espressa manifestazione di dissenso in precedenza espressamente manifestata dall'Ente locale (TAR Calabria, Sez. I, n. 1174/2024).

Inoltre, il parere espresso dalla Soprintendenza nel corso di una precedente conferenza di servizi istruttoria può anche essere modificato con riferimento agli atti successivi (come il giudizio di compatibilità ambientale e l'AU) che vengano resi nella conferenza di servizi art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006, purché la modifica intervenga prima dell'adozione dell'atto finale e sia adeguatamente motivata (TAR Palermo, Sez. V, n. 2282/2024).

²¹ Sui rapporti tra PAUR e Autorizzazione Unica art. 9 D. Lgs. n.190/2024 si rimanda al successivo capitolo 4.

Si sottolinea, ancora una volta, il necessario rispetto dell'unicità della conferenza servizi PAUR e dei relativi termini perentori, ricordando che il procedimento di PAUR deroga solo in sede di prima autorizzazione alla disciplina speciale in materia di rilascio degli assensi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto: il comma 9 dell'art. 27-bis, D.Lgs. n.152/2006, richiamando espressamente le disposizioni speciali di settore, come quelle relative all'AIA e all'autorizzazione art. 9 D.Lgs. n.190/2024, qualifica il PAUR come un **modulo di accelerazione e semplificazione procedimentale**, con natura derogatoria rispetto alla disciplina di settore di carattere speciale solo **in sede di prima adozione di tali autorizzazioni**.

Il rinnovo ed il riesame dei titoli autorizzatori tornano ad essere, quindi, disciplinati dalle disposizioni di settore: *“Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia” (comma 9, ultimo periodo).*

3.d) La determinazione conclusiva della conferenza di servizi PAUR

3.d).1 - Termini, posizioni prevalenti, effetti del silenzio o del dissenso immotivato

La **determinazione motivata di conclusione** della conferenza di servizi assunta all'esito dell'ultima riunione deve intervenire nel termine perentorio di **novanta giorni** decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (prima riunione).

La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la mera convocazione della conferenza di servizi per ritenere assolto l'obbligo di conclusione del procedimento, atteso che *“la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale”* (TAR Molise, Sez. I, n. 302/2020).

Il termine di conclusione della conferenza di servizi, così come tutti i termini del procedimento PAUR, ha natura **perentoria** (art. 27-bis, comma 8, D.Lgs. n.152/2006): il mancato rispetto del termine non comporta, tuttavia, la decadenza dal potere di adottare gli atti e provvedimenti di competenza, ma l'inosservanza espone al rischio di responsabilità risarcitorie ai sensi dell'art. 2-bis Legge n.241/1990; in caso di perdurante inerzia, poi, possono essere azionati, anche d'ufficio, i poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi da 9 a 9-quater, Legge n.241/1990.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è assunta dall'Amministrazione procedente sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle Amministrazioni o Enti partecipanti alla conferenza attraverso i propri rappresentanti (cd. criterio delle posizioni prevalenti).

La valutazione delle posizioni prevalenti pone a monte la necessità di accertare quali e quante determinazioni siano state rese dalle Amministrazioni ritualmente convocate in conferenza: queste devono esprimere, attraverso il proprio rappresentante unico, la propria posizione in via definitiva, univoca e vincolante, eventualmente, in caso di dissenso, indicando le ragioni e le modifiche

progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cd. **dissenso costruttivo**) (art. 14-ter, comma 3, Legge n.241/1990).

Si considera reso un **assenso incondizionato** quando il rappresentante della singola Amministrazione (art. 14-ter, comma 7, Legge n.241/1990):

- non abbia partecipato alle riunioni;
- pur avendo partecipato alle riunioni, non abbia espresso la determinazione dell'Amministrazione rappresentata;
- abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In merito alla valutazione dei **pareri "prevalenti"**, pesano le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, quali quelle competenti per il vincolo ambientale, paesaggistico, culturale e sanitario.

Si precisa che l'Amministrazione procedente non deve attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle Amministrazioni, bensì deve operare una valutazione discrezionale, bilanciando i voti in ragione del "livello d'importanza" delle amministrazioni coinvolte e dei pareri resi in conferenza di servizi: in termini generali, per *"posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alla finalità o alle finalità perseguite dall'amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l'importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame*" (TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. I, n.471/2024).

La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento non è espressione di un potere di veto, ma solo un "dissenso" qualificato da valutare in base alla disciplina di cui agli articoli 14-ter e 14-quinquies della Legge n.241 del 1990.

Tale dissenso è, cioè, oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, ai fini dell'adozione della determinazione conclusiva: quest'ultima, poi, , potrà essere oggetto di eventuale opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili (TAR Palermo, Sez. V, n. 2282/2024; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2930/2024).

Compito dell'Amministrazione procedente è, dunque, quello di operare una **sintesi** delle ragioni emerse al fine di esprimere un **giudizio qualitativo di prevalenza** (TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 1403/2022; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4374/2014; TAR Calabria, Sez. I, n. 1174/2024).

In ogni caso, la conferenza di servizi è il luogo ove svolgere un dialogo costruttivo tra i soggetti pubblici, finalizzato all'adozione di un unico provvedimento conclusivo nel quale riportare tutte le valutazioni dei partecipanti, anche e soprattutto ove sia manifestato un dissenso: di conseguenza, la partecipazione di un'Amministrazione o Ente alla conferenza non ha mera valenza istruttoria ed un eventuale parere contrario non è idoneo, di per sé, ad impedire la conclusione del procedimento.

Ciò non esime, però, dal dovere istruttorio di riportare le ragioni manifestate dall'amministrazione dissenziente al fine di confutarne il contenuto, evidenziando le ragioni giuridiche capaci di superare il

dissenso: l'eventuale dissenso motivato espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi è, pertanto, legittimamente superato laddove, a seguito di suo concreto esame, sia stato motivatamente valutato come non ostativo al rilascio del PAUR all'esito del bilanciamento della prevalenza delle posizioni espresse in conferenza di servizi (TAR Friuli Venezia Giulia Sez. I, nn. 141 e 142 del 2024).

L'onere, in capo all'Amministrazione procedente, di motivare più o meno approfonditamente la propria valutazione sulle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni competenti varia a seconda che essa disattenda o meno le risultanze della conferenza di servizi: sul tema la giurisprudenza amministrativa è solita affermare come la determinazione conclusiva della conferenza di servizi *“sia assoggettata ad un **obbligo di autonoma e specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui disattenda in tutto o in parte le risultanze della conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede; di converso, laddove, la determinazione recepisca le risultanze della conferenza, l'onere di motivazione ben può dirsi soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti**”* (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. V, n. 800/2024).

3.d).2 - Il rilascio del PAUR

La **determinazione motivata di conclusione** della conferenza dei servizi è l'atto conclusivo del procedimento e **costituisce il provvedimento** autorizzatorio unico regionale (PAUR).

Anche se nella prassi la determinazione conclusiva della conferenza di servizi viene generalmente recepita con **successivo decreto** dell'Amministrazione procedente, rimane sempre la prima ad avere natura ed efficacia di provvedimento PAUR, tant'è che è questa a dover essere tempestivamente impugnata, a pena di decadenza, dal proponente che intenda contestare avanti al Giudice amministrativo il provvedimento di PAUR (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1072/2023; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 172/2025).

Il PAUR comprende, indicandoli esplicitamente, il provvedimento VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto; devono essere parimenti espressamente indicati nel provvedimento i titoli compresi nella determinazione conclusiva della conferenza che abbiano dichiarato il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto o costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, quale ad esempio l'autorizzazione art. 208 D.Lgs. n.52/2006 (art. 27-bis, commi 7 e 7 ter, D.Lgs. n.152/2006).

Si ricorda, tuttavia, che il **PAUR non assorbe o sostituisce** i titoli autorizzatori necessari alla realizzazione del progetto - i quali restano nella competenza delle singole amministrazioni -, bensì li comprende tutti all'interno della determinazione conclusiva: quest'ultima *“ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti”* (Corte Costituzionale n. 198/2018; da ultimo, anche Consiglio di Stato, Sez. IV, n.5241/2024, TAR Veneto, Sez. IV, n.14/2025, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 610/2025, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 646/2025).

Il provvedimento di rilascio del PAUR o di suo diniego è trasmesso al proponente, alle Amministrazioni convocate in conferenza di servizi ed è pubblicato sul sito *web* dell'Amministrazione procedente nell'area dedicata al progetto valutato.

3.d).3 - L'efficacia del PAUR e i rimedi per le amministrazioni dissenzienti

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è immediatamente efficace quando è adottata sulla base di determinazioni di assenso unanime da parte delle Amministrazioni partecipanti (art. 14-quater, comma 3, Legge n.241/1990), mentre la sua **efficacia è sospesa** laddove sia stata adottata sulla base delle posizioni prevalenti e siano stati espressi anche **formali dissensi qualificati** (ambiente, vincolo storico-culturale, salute, ecc.).

In questa seconda ipotesi, l'efficacia è sospesa per tutta la durata del procedimento di **opposizione** previsto all'art. 14-quinquies Legge n.241/1990: l'opposizione può essere proposta dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi cd. sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali o tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), purché abbiano espresso un dissenso motivato nel corso della conferenza, sono legittimati a proporre opposizione anche le Amministrazioni regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'opposizione è proposta entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi avanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure, nel caso in cui ci siano solo Amministrazioni statali, davanti al Ministero competente.

Ricevuta l'opposizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca una riunione entro i 15 giorni successivi con tutte le Amministrazioni partecipanti, ciascuna con l'onere di proporre soluzioni costruttive al fine di raggiungere un accordo.

Se sono coinvolte le Regioni e le Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al principio di leale collaborazione, può convocare anche una seconda riunione entro i successivi 15 giorni nel caso in cui la prima non abbia dato buon esito.

Se viene trovata una soluzione, nei 15 giorni successivi viene adottata una nuova determinazione della conferenza dei servizi; se, invece, non si trova una soluzione, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che decide definitivamente in un senso o nell'altro la questione: se accoglie l'opposizione, modifica il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza; se non accoglie l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce efficacia in via definitiva (art. 14-quinquies, comma 6, Legge n.241/1990).

Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione di conclusione della conferenza hanno sempre la facoltà di sollecitare l'Amministrazione procedente ad esercitare:

- i poteri di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies Legge n.241/1990, previa indizione di nuova conferenza di servizi; tale facoltà è esercitabile anche laddove l'Amministrazione sollecitante non abbia preso parte alla conferenza;
- i poteri di revoca di cui all'art. 21-quinquies Legge n.241/1990; tale facoltà è esercitabile purché l'Amministrazione sollecitante abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa in termini all'interno della stessa (art. 14-quater, comma 2, Legge n.241/1990).

3.d).4 - La struttura e gli elementi del PAUR

Il PAUR, ossia la determinazione conclusiva della conferenza di servizi PAUR, ha i seguenti contenuti:

- **descrizione** del progetto oggetto di autorizzazione;
- **sintesi** dell'attività procedimentale svolta, anche mediante rinvii per *relationem* ai precedenti atti endoprocedimentali e ai verbali di riunione della conferenza di servizi;
- indicazione delle **determinazioni** rese dalle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima riunione della conferenza di servizi, anche per assenso incondizionato art. 14-ter, comma 6, Legge n.241/1990, nonché dei provvedimenti/pareri acquisiti, con conseguente valutazione delle posizioni prevalenti da parte dell'Amministrazione procedente.

In caso di **diniego** dell'istanza, il provvedimento deve dare conto delle ragioni del rigetto e del mancato superamento dello stesso nell'ambito della conferenza di servizi.

In caso, invece, di **accoglimento** dell'istanza, il provvedimento contiene:

- ➔ l'indicazione specifica del provvedimento di VIA e delle autorizzazioni e titoli abilitativi, comunque denominati, rilasciati ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto; per rendere più chiaro ed evidente tale dato, può essere inserita nel provvedimento un'apposita tabella indicante, in una colonna, il titolo rilasciato e, nell'altra, gli estremi del relativo provvedimento emesso dall'Amministrazione competente; i titoli vanno allegati al PAUR;
- ➔ il provvedimento deve recare specifica indicazione dei titoli abilitativi che hanno dichiarato il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto o che costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio; se il provvedimento costituisce anche variante al piano urbanistico comunale (cd. "variante semplificata"), è allegata, ove prevista, la delibera di approvazione del competente Consiglio Comunale;
- ➔ l'indicazione di eventuali condizioni o prescrizioni relative alla realizzazione e all'esercizio del progetto autorizzato e, per ciascuna di esse, dell'autorità competente alla verifica dell'ottemperanza;
- ➔ l'avvertenza che, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 9, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti in materia; nel caso in cui sia stata acquisita anche l'AIA, l'avvertenza che le condizioni e misure supplementari relative all'AIA e contenute nel PAUR sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies, del D.Lgs. n.152/2006.

3.d).5 - La verifica di ottemperanza

L'attività di monitoraggio consiste nel controllo dell'osservanza, da parte del proponente, delle condizioni ambientali prescritte nel PAUR, così come definite nel cd. progetto di monitoraggio inserito nel SIA.

Ai fini dell'espletamento dei controlli, è onere del proponente trasmettere all'autorità competente per la VIA (o al soggetto eventualmente delegato) tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento entro i termini prescritti nel PAUR.

L'autorità competente indicata deve concludere la verifica entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione (art. 28, comma 3, D.Lgs. n.152/2006); nel caso di inerzia dei soggetti delegati, le attività sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di 90 giorni; in caso di inerzia di quest'ultima, allo svolgimento dell'attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.241/1990 (art. 28, comma 4, D.Lgs. n.152/2006).

Il procedimento si differenzia a seconda degli esiti dell'accertamento:

- in caso di **esito positivo**, l'autorità competente attesta l'ottemperanza del proponente e ne dà pubblicazione sul proprio sito *web* entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica (art. 28, comma 2, D.Lgs. n.152/2006);
- in caso di **esito negativo**, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale commina le sanzioni di cui all'art. 29 D.Lgs. n.152/2006 (art. 28, comma 5, D.Lgs. n.152/2006).

Nella diversa ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori, diversi o di entità significativamente superiore a quelli previsti, che non siano riconducibili all'inottemperanza del proponente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività oppure l'adozione di opportune misure correttive (art. 28, comma 6, D.Lgs. n.152/2006).

Ove si renda necessario modificare il provvedimento di VIA, oppure introdurre nuove condizioni ambientali, l'autorità assegna al proponente un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione e pubblicazione di un nuovo studio ambientale finalizzato alla riedizione del procedimento di VIA (art. 28, comma 7, D.Lgs. n.152/2006).

Tutta la documentazione afferente all'attività di verifica e controllo espletata deve essere pubblicata sul sito *web* dell'autorità competente (art. 28, comma 8, D.Lgs. n.152/2006).

4. IL PAUR E LA SUA OPERATIVITA' IN ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI

4.a) Il PAUR e la procedura di autorizzazione per gli impianti FER

Anche il procedimento di autorizzazione per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili configura, nella sua evoluzione normativa, una disciplina speciale rispetto al PAUR.

Il quadro normativo nazionale in materia è stato modificato in senso semplificatorio per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e promuovere il ricorso alle FER: ciò è avvenuto negli ultimi anni, a partire dal DL n.77/2021, seguito dalla Legge n.53/2021, dal D.Lgs. n.199/2021, dalla Legge n.34/2022, per arrivare al DL n.13/2023, convertito nella Legge n.41/2023 e, da ultimo, al **D.Lgs. n.190/2024**.

Quest'ultimo, nell'intento di riordinare le procedure autorizzative in materia di impianti FER, ha abrogato l'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e ha ridisegnato integralmente il **procedimento amministrativo dell'autorizzazione unica**: ai sensi dell'**art. 9**, gli interventi di cui all'allegato C soggetti a VIA di competenza regionale sono autorizzati con **PAUR**, salvo che le Regioni non optino per il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 in commento.

In caso di applicazione del PAUR, comunque, la norma impone il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti

In caso, invece, di scelta del procedimento unico dell'art. 9 del D.Lgs. n.190/2024, il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di 120 giorni dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA; la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e reca indicazione esplicita che:

- comprende il **provvedimento di VIA** o di **verifica di assoggettabilità a VIA**, ove occorrente;
- comprende **tutti gli atti di assenso**, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
- costituisce, ove occorra, **variante** allo strumento urbanistico e il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza; nel caso di motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14 quinquies della Legge n.241/1990.

Resta ancora di particolare delicatezza la questione della localizzazione degli impianti FER, alla luce del fatto che la procedura di individuazione delle aree idonee non risulta, al momento attuale, ancora conclusa²².

²² In attuazione dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.199/2021, è stato emanato il DM 21 giugno 2024, pubblicato in G.U. del 2 luglio 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, che ha fissato i principi e criteri generali, ai fini della individuazione, entro sei mesi, da parte delle regioni e province autonome, con propria legge, delle aree idonee e non idonee, “*garantendo*

4.b) Il PAUR e le varianti urbanistiche

Nel recente periodo numerose modifiche legislative a livello statale hanno reso automatiche le varianti urbanistiche nell'ambito di alcuni procedimenti ambientali, attuando per legge forme "spinte" di semplificazione in materia urbanistico-ambientale.

Si ricordano brevemente:

- **l'art. 9, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n.190/2024**, così come già il previgente art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, prevede una procedura di autorizzazione unica, che – ove occorra – ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico per le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, considerate dalla legge quali opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti;
- **l'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006**, con riferimento agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, dispone che: *"... la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"* (comma 6);
- le norme relative al rilascio **dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** di cui agli artt. 29-bis e ss. del D.Lgs. n.152/2006, che produce gli stessi effetti di variante allo strumento urbanistico dell'autorizzazione unica rifiuti art. 208 D.Lgs. n.152/2006 nel caso in cui contenga tale titolo;
- **l'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n.152/2006**, nell'ambito della complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, prevede che: *"Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori"*.

L'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che, laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto (comma 7-ter, art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006).

l'opportuno coinvolgimento degli enti locali". Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, l'art. 20 comma 8, più volte modificato, e il comma 1-bis del D.Lgs. n.199/2021, hanno previsto una disciplina transitoria applicabile, definendo le aree idonee per legge, per le quali è stata individuata l'applicazione di regimi amministrativi semplificati.

Ne deriva che l'effetto automatico di variante urbanistica non è determinato dal PAUR, bensì dai singoli titoli in esso coordinati, sempre che questi lo prevedano e che, ove tali titoli siano rilasciati in seno alla conferenza dei servizi PAUR, l'effetto di variante si verifichi automaticamente.

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.2368/2022 della Sez. IV, in riferimento alla realizzazione di un impianto fotovoltaico art. 12 D.Lgs. n.387/2003 coordinato in PAUR, la portata applicativa dell'effetto di variante allo strumento urbanistico generale si determina in automatico, ove necessario, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.387/2003, appunto coordinato nel PAUR.

Il DL n.77/2021 ha anche previsto l'introduzione di **misure acceleratorie** per alcuni progetti di opere pubbliche del **PNRR**, indicati nell'Allegato IV, da realizzarsi inderogabilmente nei tempi previsti dai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241, nonché dal DL n.59/2021: per tali opere è introdotto un procedimento di approvazione *ad hoc* accelerato e semplificato che prevede, tra l'altro, che l'adozione della determinazione conclusiva all'esito della prevista conferenza di servizi abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti con assoggettamento delle aree a vincolo espropriativo.

Sempre il DL. n.77/2021 ha introdotto il cd. Pacchetto "green" nella Parte II, ossia una procedura accelerata per procedimenti di VIA o di verifica di VIA statali su progetti relativi ad opere PNRR e PNIEC indicate nella Parte II del D.Lgs. n.152/2006 al nuovo Allegato I-bis: per tali interventi le opere connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Allegato 1 - Check List titoli abilitativi

L'elenco che segue ha natura meramente ricognitiva e non esaustiva delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto alla VIA, che possono essere compresi nel PAUR.

1. VAS/verifica di assoggettabilità a VAS Titolo II, Parte II, D.Lgs. n.152/2006.
2. VINCA DPR n.357/1997.
3. Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. n.152/2006.
4. Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. n.152/2006.
5. Comunicazioni in materia di rifiuti art 214 e 216 D.Lgs.n.152/2006.
6. Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali, acque reflue urbane, acque reflue domestiche provenienti da servizi, acque reflue assimilate a domestiche, ecc. Titolo III, Parte Terza, D.Lgs.n.152/2006.
7. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende art. 112 D.Lgs.n.152/2006, DM 25/02/2016, DGRV n.293/2017.
8. Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti art. 269 D.Lgs.n.152/2006.
9. Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera art. 272, comma 2 D.Lgs. n.152/2006.
10. Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico art. 8 Legge n.447/1995.
11. Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili D.Lgs. n.190/2024.
12. Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali DPR n.53/1998.
13. Permesso di costruire per interventi edilizi art. 20 DPR n.380/2001.
14. Autorizzazione Sismica art. 94 DPR n.380/2001.
15. Autorizzazione Idraulica RD n.523/1904.
16. Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico RD n.3267/1923, RD n.1126/1926.
17. Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.Lgs. n.42/2004.
18. Autorizzazione beni culturali art. 21 D.Lgs. n.42/2004.
19. Verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 28, comma 4 D.Lgs.n.42/2004, art. 41 D.Lgs.n.36/2023.
20. Nulla osta in area naturale protetta Legge n.394/1991.

21. Autorizzazione unica per stoccaggi e depositi oli minerali (compreso GPL) art. 1, comma 56 Legge n.239/04, DPR n.420/1994, D.Lgs. n.128/2006 (GPL).
22. Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche DPR n.327/2001, art. 1-sexies DL n.239/2003.
23. Nulla Osta di Fattibilità (NOF) artt.16 e 17, comma 2 D.Lgs. n.105/2015 (incidenti rilevanti - Direttiva europea Seveso III n. 2012/18/UE).
24. Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi DPR n.151/2011.
25. Conferimento, rinnovo o modifica dei titoli geotermici D.Lgs. n.22/2010, DPR n.395/1991, DPR n.485/1994.
26. Conferimento, rinnovo o modifica titoli minerari RD n.1443/27, DPR n.382/1994.
27. Concessione per il prelievo e utilizzo acque, superficiali e sotterranee RD n.1775/1933, Parte Terza, Capo II, D.Lgs.n.152/2006.
28. Immersione in ambiente marino e attiguo di sedimenti marini, inerti e manufatti art. 109 D.Lgs.n.152/2006, art. 21 Legge n.179/2002, Legge n.84/1994, DM Ambiente 24/01/1996, DM 07/11/2008, DDMM nn.172 e 173 15/07/2016.
29. Parere ai sensi della pianificazione di bacino artt. 65 e 67 D.Lgs. n.152/2006.
30. Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva art. 16 LR n.13/2018 e relativa autorizzazione strutture di deposito art 7 D.Lgs. n.117/2008.
31. Nulla osta per la servitù militare D.Lgs. n.66/2010.
32. Nulla osta per il Demanio marittimo art. 55 RD n.327/1942 (Codice della Navigazione).
33. Adempimenti per interferenze con reti sottoservizi art. 56 D.Lgs. n.259/2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche) come modificato dal D.Lgs. n.48/2024.
34. Nulla osta per costruzione condutture elettriche RD n.1775/1933 e D.Lgs. n.259/2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche) come modificato dal D.Lgs. n.48/2024.
35. Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie art. 120 RD n.1775/1933.
36. Autorizzazione per: aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni (art.16 D.Lgs. n.285/1992), occupazioni della sede stradale anche di tipo temporaneo per l'esecuzione dei lavori (art. 20 D.Lgs. n.285/1992); per apertura di accessi e diramazioni (art. 22 D.Lgs. n.285/1992); per realizzare pertinenze stradali (art. 24 D.Lgs. n.285/1992); concessione sottopassi ecc. (art. 25 D.Lgs. n.285/1992).
37. Autorizzazione commerciale LR n.50/2012.

Allegato 2 - Sitografia (link utili)

- <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2025-05-13>
- <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=531079>
- <https://www.provincia.belluno.it/dettaglio?contentId=5f5b5afbd68c58893668f1dc&type=content>
- <https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/via>
- <https://www.provincia.pd.it/ambiente-ecologia-valutazione-impatto-ambientale>
- <https://www.provincia.rovigo.it/servizipro/ambiente-via>
- <https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/informazioni-e-modulistica/modulistica/valutazione-d-impatto-ambientale>
- <https://www.provincia.vicenza.it/ente/modulistica-ente/valutazione-impatto-ambientale>
- <https://web.provincia.vr.it/index.php/servizi/procedimenti/u/ImpAmb/1075>
- <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>